

e. III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 377/A III^a Legislatura

"MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE
26 MAGGIO 1980, N. 51, RECANTE "NORME PER L'ORGANIZZAZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI", MODIFI-
CATA CON LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1982, N.23"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 26/3/1984.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

Disegno di legge regionale

Modificazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, recante "norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali", modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n.23.

RELAZIONE

1. Nella struttura della legge 23/12/1978, n.833, il piano sanitario regionale costituisce lo strumento non solo operativo, di vincolo e di sviluppo del servizio sanitario, ma anche la base di costruzione del sistema. In tale quadro si pone la normativa che riguarda i servizi ed i presidi multizonali, cui è richiesta una funzione che supera l'ambito strettamente locale, per porsi a servizio di aree più o meno vaste (artt. 18 e 22).

I ritardi che sta subendo l'emanazione del piano sanitario regionale (e nazionale), purtroppo, rischiano di "localizzare" la funzione di presidi ospedalieri, che, pur in un quadro "settoriale" (ospedaliero, appunto), quale quello previsto dalla legge 12/2/1968, n.132, erano stati, per la loro classificazione, riconosciuti e deputati a una funzione di servizio per ambito ben più vasto.

2. Si ritiene, pertanto, che, in attesa del piano, vada recuperata la funzione ultra locale di tali presidi, da un lato confermando per gli stessi il servizio e la posizione nell'ambito del servizio sanitario regionale, e dall'altro sottoponendoli alle indicazioni regionali sia sotto il profilo gestionale che di collegamento con i presidi locali.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO SANITA'

Disegno di legge regionale

Modificazione dell'articolo 27 della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, recante "norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali", modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n.23.

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 27 (Presidi e servizi multizonali) della legge regionale 26 maggio 1980, n.51, recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali, modificata con legge regionale 27 maggio 1982, n.23, è sostituito dal seguente:

"I presidi e i servizi multizonali e le relative aree di riferimento sono individuati dal piano sanitario regionale. Fino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale sono considerati multizonali i presidi di ospedalieri, ubicati nei comuni capoluogo di provincia, già classificati "ospedali regionali" a norma della legge 12 febbraio 1968, n.132".

7

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso in Commissione Consiliare permanente il 5.6.84